

# *Autorità per la vigilanza*

*sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*

**Parere n. 245**

**del 20.11.2008**

**PREC 278-08-S**

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla Gielle di Luigi Galantucci – servizio di manutenzione ordinaria ed assistenza manutentive degli impianti e delle attrezzature antincendio di cui sono dotati gli edifici della Regione Lazio. Importo base d'asta: 1.576.779,72. S.A.: Regione Lazio.

## **Il Consiglio**

Vista la relazione dell'Ufficio del precontenzioso

*Considerato in fatto*

In data 8 maggio 2008 è pervenuta presso questa Autorità istanza di parere della ditta Gielle di Luigi Galantucci, classificatasi seconda nella graduatoria provvisoria della procedura di gara per l'affidamento del servizio in oggetto, la quale censura la mancata esclusione della società S.I.C.E. S.r.l., provvisoria aggiudicataria, che non avrebbe presentato la dichiarazione prevista, a pena di esclusione, dal punto III.2.1.1) lett. c) del bando, relativa alla esistenza di piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, co. 14, della legge n. 383/2001 e s.m. In particolare, l'istante espone che la commissione di gara, una volta riscontrata la mancata presenza del documento predetto, invece di provvedere all'esclusione della società S.I.C.E. S.r.l., ha concesso alla stessa la possibilità di integrare la documentazione e fornire i chiarimenti. Secondo la Gielle di Luigi Galantucci tale operato della commissione di gara è in contrasto con quanto disposto dalla *lex specialis* di gara, che prevedeva la presentazione della dichiarazione a pena di esclusione.

In riscontro all'istruttoria compiuta da questa Autorità, ha presentato osservazioni la Regione Lazio, che ha osservato che il punto III.2.1.1. del bando di gara, in chiusura dell'elencazione delle condizioni preclusive, dispone che "l'assenza delle condizioni preclusive è provata, a pena di esclusione della gara, con le modalità ed i contenuti previsti nel disciplinare di gara". Quest'ultimo, nell'elencare i punti da dichiarare con dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/00, non ha, tuttavia, riportato il contenuto del documento omesso in questione. Tale mancata indicazione, secondo la stazione appaltante, ha determinato l'impossibilità per i partecipanti di conoscere le modalità di prova dell'assenza di condizioni preclusive in argomento. Pertanto, non essendovi univocità e coordinamento tra quanto previsto nel bando di gara e quanto previsto nel disciplinare, potrebbe essere stata ingenerata incertezza circa la prova dei requisiti. L'amministrazione regionale ha, pertanto, ritenuto, nel rispetto del *favor participationis*, di invitare le imprese ad integrare la documentazione presentata.

In riscontro all'istruttoria compiuta da questa Autorità, ha presentato osservazioni la società S.I.C.E. S.r.l. la quale sostiene che, ai fini della valida partecipazione all'appalto, in conformità alle prescrizioni del disciplinare di gara, provvedeva al rilascio di tutti i documenti e dichiarazioni richiesti, nell'ordine indicato dal disciplinare, senza presentare la dichiarazione circa l'esistenza di piani individuali di emersione, tenuto conto dell'assenza di una esplicita richiesta in tal senso. Secondo la società, la stazione appaltante ha agito correttamente, stante la palese equivocità delle prescrizioni del bando e del disciplinare di gara.

#### *Ritenuto in diritto*

Nel caso in esame il bando di gara prevede, tra i requisiti di partecipazione, al punto III.2.1.1. c), che non è ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti per i quali sussiste "*l'esistenza dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, comma 14 della legge n. 383/2001*". Il punto IV.3.1) del bando di gara dispone che il disciplinare di gara deve dettare le norme integrative "*in ordine alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto, nonché i documenti tecnico-amministrativi*". Il punto 7 del disciplinare di gara relativo alla documentazione amministrativa, oltre ad indicare quali documenti devono essere presentati nella Busta A (domanda di partecipazione, dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445/00 e attestazione del sopralluogo),

descrive nel dettaglio, in applicazione del succitato punto IV.3.1) del bando di gara, il contenuto che detti documenti devono avere.

In particolare, con riferimento alla dichiarazione sostitutiva descritta al punto 2, il disciplinare elenca tutte le situazioni soggettive, che numera con lettere dalla a) alla z), che il partecipante alla gara è obbligato a dichiarare. Nell'ambito di tali situazioni, sono ricompresi anche tutti i requisiti di partecipazione indicati al punto III.2.1.1) del bando di gara, fatta eccezione per uno solo, costituito proprio dalla dichiarazione di cui alla lettera c) riferita all'esistenza dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, comma 14, della legge n. 383/2001 la cui omissione è contestata alla S.I.C.E. S.r.l..

Dalle sopradescritte previsioni della documentazione di gara, risulta evidente che si è in presenza di un mancato coordinamento tra le disposizioni del bando e quelle del disciplinare di gara, il quale non ha riportato tutte le prescrizioni del bando. Tale omissione del disciplinare risulta grave, in quanto è idonea ad indurre in errore i partecipanti di gara.

Alla luce di quanto sopra, la richiesta di regolarizzazione documentale decisa dalla commissione di gara è da ritenersi corretta e conforme ai principi di *favor participationis*, e non si risolve in una violazione della *par condicio* nei confronti di quelle imprese concorrenti, che abbiano, invece, rispettato la disciplina prevista dalla *lex specialis* di gara data l'equivocità della documentazione di gara.

E' principio noto, infatti, che le stazioni appaltanti, nel predisporre gli atti di una gara d'appalto, hanno l'onere di indicare con estrema chiarezza i requisiti richiesti alle imprese partecipanti, onde evitare che il principio di massima concorrenza tra le stesse imprese, cui si correla l'interesse pubblico all'individuazione della migliore offerta, possa essere in concreto vanificato da clausole equivoche non chiaramente percepibili dai soggetti partecipanti. Pertanto, le disposizioni con le quali siano prescritti particolari adempimenti per l'ammissione alla gara, ove indichino in modo equivoco taluni dei detti adempimenti, vanno interpretate nel senso più favorevole all'ammissione degli aspiranti, corrispondendo all'interesse pubblico di assicurare un ambito più vasto di valutazioni e, quindi, un'aggiudicazione alle condizioni migliori possibili (cfr. per tutti Pareri dell'Autorità 21 maggio 2008 n. 167; 23 aprile 2008 n. 126 e Cons. Stato, VI, 12 giugno 1992, n. 481).

In base a quanto sopra considerato

## **Il Consiglio**

ritiene che l'operato della commissione di gara risulta conforme al principio del *favor participationis*, stante la poca chiarezza della documentazione di gara.

I Consiglieri Relatori

Piero Calandra

Alfredo Meocci

Il Presidente

Luigi Giampaolino

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 1.12.2008